



Mons. Giovanni Battista Pichierri

ARCIVESCOVO
di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. 2726/17

ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE

OASI NAZARETH

- CORATO (BA) -

STATUTO



FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE OASI NAZARETH

con sede in Corato (Ba), via Castel del Monte, km 3, contrada Torre Palomba o Tratturo, ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR del 16.02.1971 – iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Bari al n. 119.

È costituita con atto pubblico della dott.sa Maria Valeria Acquaro, Notaio in Corato, del 9 luglio, rep. 3136, Atto n. 1224, registrato a Corato il 17.07.1969, mod. 1, vol. 194.

Art.1

La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire somme ad alcun titolo tranne che per beneficenza.

FINI

Art. 2

La Fondazione ha per scopo:

- a) promuovere l'educazione religiosa e morale e l'istruzione della gioventù, formazione dei giovani e degli adulti, servendosi di tutti i mezzi e di tutte le iniziative che la moderna didattica suggerisce;
- b) esercitare la beneficenza nei confronti dei bisognosi;
- c) provvedere al culto della *S. Famiglia Nazaretana*, e promuovere la diffusione e la pratica delle virtù individuali e famigliari, nonché quelle sociali insegnate dai Componenti di detta Famiglia;
- d) promuovere la maggiore formazione cristiana e apostolica degli iscritti alle Associazioni Cattoliche, raccogliendoli in corsi di SS. esercizi spirituali, ritiri minimi, corsi di formazione spirituale e culturale.

ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

Art. 2 bis

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione potrà:

- a) svolgere tutte le attività di religione e di culto ritenute necessarie;
- b) svolgere attività di formazione apostolica e di pastorale cristiana;
- c) operare in collaborazione con l'Autorità ecclesiastica e le realtà parrocchiali presenti sul territorio;

- d) promuovere la gestione di servizi socio – assistenziali, socio – sanitari e sanitari;
- e) promuovere e gestire attività di oratorio e sportive, con la predisposizione degli immobili destinati a tali attività, privilegiando quelle per i diversamente abili;
- f) realizzare, gestire, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare e vendere beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- g) compiere operazioni bancarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, finanziamenti di qualsiasi natura;
- h) stipulare contratti, convenzioni con privati, enti Ecclesiastici ed enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- i) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;
- k) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni di volontariato, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- l) stipulare accordi di collaborazione con associazioni di volontariato, nel rispetto delle leggi vigenti;
- m) svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi o comunque utili al loro raggiungimento;
- n) svolgere percorsi di inclusione sociale e/o di inserimento professionale destinati a soggetti svantaggiati;
- o) svolgere le attività dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP.

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni donati dai fratelli sacerdoti Francesco e Giuseppe Ferrara per la costituzione della Fondazione, di cui all'atto costitutivo del 9 luglio 1969, il quale è parte integrante del presente Statuto;

- b) dai beni, mobili e/o immobili, che a qualsiasi titolo gratuito e/o oneroso, potranno essere acquisiti dalla Fondazione;
- c) dalla quota parte dei corrispettivi derivante dai contratti di mantenimento.

GESTIONE

Art. 4

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Le rendite della Fondazione provengono:

- a) dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
 - b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità che non siano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione;
 - c) da contributi degli enti ecclesiali;
 - d) da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da enti pubblici;
 - e) da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) da entrate di qualsiasi natura.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi;
- Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione per incrementare la dotazione del patrimonio nel modo che riterrà più redditizio e più sicuro.

Art. 5

Per realizzare le attività, di cui all' art. 2 bis, e così conseguire gli scopi della Fondazione, di cui all'art. 2, la stessa si servirà dell'opera di personale religioso e laico, in via diretta ed in ogni caso sotto le direttive e la vigilanza dell'Ordinario Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie.

AMMINISTRAZIONE

Art. 6

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, tutti nominati dall'Ordinario Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie;

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione a tutti gli effetti, cura l'esecuzione delle delibere adottate dai Consigli e può delegare di volta in volta per l'esecuzione delle delibere stesse persone di esclusiva fiducia.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, impone le sanzioni disciplinari previa delibera del Consiglio di Legalità e di Amministrazione, in seduta congiunta;

- I Consiglieri dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati; tra essi verrà nominato un Segretario avente la funzione di redigere il verbale e sottoscriverlo assieme al Presidente;
- Nel caso intervengano dimissioni o vacanze nel corso del triennio, l'Ordinario Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie provvederà alla sostituzione dei membri venuti a mancare;
- All' Ordinario Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie compete inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revoca delle nomine conferite, facoltà che egli eserciterà in presenza di gravi motivi che inducano l'adozione del provvedimento nell'interesse della Fondazione e/o delle Opere.

Art. 7

- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.
- Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) approva il bilancio sociale e di missione;
 - c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
 - d) delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
 - e) adotta provvedimenti di carattere cautelare o definitivo richiesti dal Consiglio di Legalità e Disciplina.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria nel mese di Dicembre e di Aprile di ogni anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno;
- La convocazione del Consiglio è fatta con lettera ordinaria o via fax almeno sette giorni prima della riunione;
- Per le sedute urgenti per via fax o a mezzo e-mail;

- Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti;
- Le delibere sono esecutive dopo che hanno riportato l'approvazione della Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e le Istruzioni amministrative della CEI e dell'Ordinario Diocesano;
- Al Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente lo reputi necessario, partecipano senza diritto di voto, il Direttore delle Opere, il Direttore Amministrativo, il Direttore Spirituale, il Direttore Sanitario, tenuto conto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 8

- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri con esperienza in ambito amministrativo, contabile – gestionale, nominati dall'Ordinario Diocesano;
- I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- Il Collegio dei revisori:
 - a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - b) esprime il proprio parere redigendo la relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
 - c) effettua periodiche verifiche di cassa e controlla la gestione finanziaria.

CONSIGLIO DI LEGALITÀ E DISCIPLINA

Art. 9

- L' Ordinario dell'Arcidiocesi Trani – Barletta – Bisceglie nomina il Consiglio di Legalità e Disciplina composto da tre membri, compreso il Presidente, che restano in carica per tre anni;
- Il Consiglio di Legalità e Disciplina:
 - a) dovrà essere convocato dal suo Presidente ogniqualvolta sarà esaminata la materia prevista dal codice Etico e di Comportamento (D. Lgs. n. 231/2001);
 - b) si riunirà due volte all'anno;
 - c) potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari al fine di approfondire infrazioni complesse;

- d) vigilerà sull'andamento spirituale, morale, organizzativo della Fondazione inerenti al codice Etico e di Comportamento.
- Il codice Etico e di Comportamento è redatto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi Trani – Barletta – Bisceglie.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 10

- L'esercizio finanziario della Fondazione inizierà il 1° gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno;
- Copia del bilancio consuntivo, unitamente al Verbale della seduta del Consiglio e al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere depositato nella Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie;
- Gli eventuali avanzi di gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento della attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

NORME FINALI

Art. 11

Qualora si dovesse constatare l'impossibilità per la Fondazione di conseguire gli scopi per i quali è stata costituita, l'Arcivescovo potrà, secondo le leggi canoniche, decretarne la trasformazione, adottando i provvedimenti consequenziali per la devoluzione del patrimonio, salvo quanto previsto dal Codice Civile per le Fondazioni aventi personalità giuridica.

Art. 12


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, le istruzioni in materia amministrativa emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e civili vigenti in materia di Fondazione e di Religione con riconoscimento giuridico civile.

Trani, 1 aprile 2017



IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe ASCIANO)



L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giovan Battista PICHIERRI)